



Il Ministro della Giustizia

- PREMESSO** che l'art. 168 *bis* del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n. 67, prevede che il giudice, su richiesta dell'imputato, possa sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna;
- CONSIDERATO** che la sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità, da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;
- RILEVATO** che il decreto 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 67/2014, ha regolamentato la disciplina delle convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità, ai fini dell'ammissione alla prova dell'imputato;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della giustizia, l'attività non retribuita a favore della collettività, prevista nel programma di trattamento della messa alla prova, deve essere svolta sulla base di convenzioni da stipulare tra il Ministro della giustizia, o su delega di quest'ultimo, tra il presidente del tribunale e gli enti e le organizzazioni indicate dall'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presenti nel circondario;
- RITENUTO** che occorre favorire le condizioni per la stipula delle convenzioni e che, a tale fine, appare opportuno delegare i presidenti dei tribunali che, in considerazione del loro radicamento territoriale e della collaborazione fornita dagli uffici di esecuzione penale esterna ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 88/2015, sono in grado di valutare le effettive possibilità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso gli enti e le organizzazioni presenti nel circondario di competenza;
- VISTI** l'art. 186 *bis* codice penale e l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della giustizia,

DELEGA

i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità previsto per l'esecuzione della messa alla prova degli imputati, secondo l'allegato schema.

Le convenzioni potranno avere una durata non superiore a cinque anni ed essere rinnovate d'intesa tra i contraenti.

Roma,

IL MINISTRO





TRIBUNALE DI SIENA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p., art 464 *bis* c.p.p., e art 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 *bis* del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 *bis*, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni stipulate con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate dall'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 *bis* codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati nelle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Luciano Costantini Presidente di Sezione del Tribunale di Siena, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente Comune di San Gimignano (Siena), nella persona del Sindaco quale legale rappresentante Giacomo Bassi, nato a San Gimignano il 07/07/1962

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'Ente consente che n. 2 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente due dislocate sul territorio come dal seguente elenco:

- gli edifici sedi di uffici e servizi comunali: Piazza Duomo; Via San Matteo; Via Folgore; Loc. Baccanella; Via del Castello; Via D. Giachi; Loc. Fugnano;
- aree pubbliche del territorio comunale: strade; giardini, parchi e aree a verde pubblico; piazze; parcheggi.

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:

- tutela e manutenzione del patrimonio comunale
- tutela del patrimonio ambientale e culturale
- attività da svolgersi c/o il settore dei lavori pubblici
- manutenzione di aree di verde pubblico
- accompagnamento anziani e disabili
- assistenza e supporto alle funzioni educative museali e bibliotecarie
- servizi accoglienza al pubblico presso gli uffici comunali con supporto alle strutture stesse
- supporto a specifici progetti di natura socio-culturale
- attività connesse alla sicurezza e all'educazione stradale

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dell'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa, contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 – *quinquies* del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 *ter*, commi 4e 5 del Decreto Legislativo 28 luglio 1898, n. 271 .

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione prima del termine di cui all'art.8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.


Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito Internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Siena

14 NOV 2018

Comune di San Gimignano

Il Sindaco



Il Presidente di Sezione

Dott. Luciano Costantini

